

Legge regionale 17 giugno 1993 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 12

Istituzione di partita di fondo globale finanziata con contrazione di mutuo

1. Sul fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, all' elenco n. 5, allegato al medesimo stato di previsione, è istituita - nel programma 1.2.2. - la partita n. 55 (2.1.280.3.10.32) con la denominazione << Interventi per la cessione dei beni immobili nel compendio minerario di Raibl - finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento di lire 4.500 milioni per l' anno 1994.

2. Al predetto onere di lire 4.500 milioni si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall' applicazione dell' articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall'articolo 11. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è elevato, in termini di competenza, di lire 4.500 milioni per l'anno 1994.